

**MODULO DI RINUNCIA AI SERVIZI
EDUCATIVI E/O SCOLASTICI**

ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
AREA WELFARE – SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Unità Territoriale di _____

Il/La sottoscritto/a
nato/a il.....
residente avia
tel.....

in qualità di genitore tutore *(barrare la casella interessata)*

del/della MINORE			
nato/a a il			
iscritto alla scuola/servizio:			
<input type="checkbox"/> nido <input type="checkbox"/> materna <input type="checkbox"/> elementare <input type="checkbox"/> media	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" style="padding: 2px;">nome scuola</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> </table>	nome scuola	
nome scuola			
classesezione.....			

Preso atto dell'allegata "Informativa sulla responsabilità genitoriale"

DICHIARA DI RITIRARE IL MINORE DAL SERVIZIO

- mensa trasporto pre-scuola post-scuola
 nido d'infanzia scuola dell'infanzia cren/crem post-orario
 spazio bambini centro giochi bambini genitori

A PARTIRE DAL _____
(Specificare il periodo)

_____ / _____

(Firma leggibile del genitore/tutore)

N.B. l'obbligo di pagamento della retta cessa dal mese successivo a quello della presentazione del ritiro, **IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO PRESSO LO SPORTELLO SOCIO-EDUCATIVO DEL PROPRIO COMUNE.**

Informativa sulla Responsabilità genitoriale.

Il modulo di **rinuncia** recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e successive modifiche ed integrazioni.

La richiesta di rinuncia, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di rinuncia effettua la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale:

Art. 316 co. 1 – Responsabilità genitoriale

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3 – Provvedimenti riguardo ai figli

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337- quater co. 3 – Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.